



Stato: gennaio 2024

Linee guida: Riconoscimento ed esame periodico delle condizioni di riconoscimento

di istituti d'educazione per minorenni e giovani adulti

Sommario

Introduzione	3
A Parte generale	4
1. Basi legali	4
2. Intento del legislatore e compito della Confederazione	4
3. Utenza	4
4. Istituti educativi	5
5. Evoluzione delle condizioni di riconoscimento dal 2005	5
B Procedura di riconoscimento	8
1. Domanda di riconoscimento	8
2. Esame periodico delle condizioni di riconoscimento	8
3. Ispezione secondo l'articolo 33 OPPM	9
4. Modifica delle condizioni di riconoscimento nel periodo tra due esami periodici	10
5. Casadata : pianificazione cantonale, utilizzo e prova della necessità	10
C Commenti dei singoli requisiti	11
1. Criteri giuridici e oggettivi	11
2. Offerte che danno diritto ai sussidi e offerte aggiuntive	12
3. Piano / Concetto	12
4. Linee direttive	13
5. Ammissione, trasferimento e uscita	13
6. Obiettivi, metodi, piano educativo	13
7. Abitazione, organizzazione della vita quotidiana, tempo libero e regolamento interno	14
8. Formazione professionale e scolastica	14
9. Diagnostica e terapia	14
10. Personale	15
11. Comunicazione e tenuta del dossier	15
12. Immobili e misure di sicurezza	15
13. Sviluppo dell'istituto	15
D Strumento d'esame	16
1. Criteri giuridici e oggettivi	16
2. Offerte che danno diritto ai sussidi e offerte aggiuntive	19
3. Piano / Concetto	19
4. Linee direttive	20
5. Ammissione, trasferimento e uscita	20
6. Obiettivi, metodi, pianificazione educativa	21

7. Abitazione, vita quotidiana e tempo libero	22
8. Formazione professionale e scolastica.....	24
9. Diagnosi e terapia	24
10. Personale.....	24
11. Comunicazione e tenuta del dossier.....	25
12. Immobile e misure di sicurezza	26
13. Sviluppo dell'istituto.....	26
Allegato	27
1. Promemoria	27
2. Raccomandazioni del Consiglio d'Europa	27
3. Quality4Children Standards.....	27
4. Schema del piano / concetto	28

Introduzione

Le presenti linee guida descrivono i requisiti e la procedura per il riconoscimento e il riesame periodico delle condizioni di riconoscimento di istituti d'educazione da parte dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).

Gli istituti e i Cantoni che prevedono di presentare una domanda di riconoscimento trovano qui tutte le informazioni necessarie. Sono in particolare esposti i temi che devono essere descritti nel piano pedagogico e i punti di una domanda di riconoscimento esaminati dall'UFG.

Le condizioni di riconoscimento sono presentate sotto forma di testo, di elenco riassuntivo e di schema, per permettere di leggere il documento in modi diversi. In queste tre parti è seguita la medesima suddivisione tematica dei singoli requisiti. Non si tratta tuttavia di una struttura vincolante per l'elaborazione del piano, né di un elenco delle questioni che l'istituto deve trattare per scritto. Il piano deve innanzitutto soddisfare le necessità specifiche dell'istituto e non deve essere allestito soltanto per soddisfare le richieste di un'autorità che concede sussidi come l'UFG.

La parte generale (A) presenta le basi legali, i requisiti principali posti dal legislatore, i compiti dell'UFG e gli sviluppi degli ultimi anni. La seconda parte (B) descrive la procedura e la terza (C) espone le condizioni di riconoscimento. La quarta parte (D) costituisce uno strumento d'esame in cui i singoli requisiti sono presentati in una tabella. L'allegato rimanda ai promemoria dell'UFG e alle pertinenti raccomandazioni internazionali; presenta inoltre i temi rilevanti per il riconoscimento sotto forma di schema.

A Parte generale

1. Basi legali

Le basi legali per il riconoscimento e il sovvenzionamento degli istituti d'educazione da parte della Confederazione sono contenute nella legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM, RS 341, stato: 1° gennaio 2008), nella relativa ordinanza del 21 novembre 2007 (OPPM, RS 341.1, stato: 1° gennaio 2012) nonché nelle pertinenti direttive dell'UFG sui sussidi (DS, del 19 dicembre 2023).

2. Intento del legislatore e compito della Confederazione

Il legislatore ha incaricato la Confederazione di promuovere su scala nazionale una pianificazione degli istituti d'educazione stazionari sviluppando esigenze minime di riconoscimento per favorire e assicurare la qualità. Associare sussidi d'esercizio con regole quantitative e qualitative dovrebbe permettere di ovviare alle disparità di trattamento derivanti dalle strutture federali.

Le condizioni di riconoscimento elaborate dalla Confederazione si basano sull'ipotesi che determinate condizioni quadro dell'educazione istituzionale si riflettano positivamente sullo sviluppo degli utenti e aumentino la probabilità di raggiungere gli obiettivi (integrazione sociale / superamento del periodo di prova ecc.).

I relativi requisiti riguardano le strutture e i processi degli istituti:

- l'esame delle condizioni quadro strutturali riguarda in particolare l'organizzazione dell'esercizio, gli orari d'apertura e l'intensità dell'assistenza, le risorse di personale e le qualifiche dei collaboratori, la gestione dei locali e l'equipaggiamento;
- l'esame dei processi riguarda soprattutto i modi di interpretare e adempiere il mandato pedagogico. I mezzi concreti, i processi e le competenze nel quotidiano, nelle situazioni chiave e nella collaborazione con tutti gli interessati sono valutati sulla base del piano e dei documenti relativi alla sua attuazione.

Le regole permettono di effettuare l'esame secondo criteri uniformi senza limitare la struttura specifica di un istituto.

3. Utenza

Gli istituti riconosciuti dall'UFG ospitano fanciulli e adolescenti il cui sviluppo è particolarmente turbato e che richiedono un trattamento stazionario intensivo (art. 5 LPPM e 4 OPPM). Questi giovani sono oggetto di misure di diritto penale o civile perché non possono più vivere nel loro ambiente d'origine, in particolare a causa di problemi psicosociali. Inoltre, i loro problemi sono troppo complessi per essere affrontati in un quadro ambulatoriale o semi stazionario.

Non fanno parte di questo gruppo target, i fanciulli e gli adolescenti collocati innanzitutto per motivi scolastici.

Questo gruppo (utenza LPPM) è formato dalla minoranza di giovani che richiede un'assistenza pedagogico-terapeutica completa in un setting professionale stazionario. Le condizioni previste dalla Confederazione per il riconoscimento si fondano su queste necessità di trattamento specifiche.

4. Istituti educativi

A disposizione dell'utenza LPPM vi sono molteplici istituti classificati dall'UFG in funzione della loro offerta. Gli istituti si distinguono ad esempio per i loro diversi compiti, le loro impostazioni pedagogico-terapeutiche o le loro caratteristiche di istituti aperti o chiusi. Possono rivolgere le proprie prestazioni a utenti di entrambi i sessi e/o riservarle a uno dei due; possono offrire una struttura di tipo familiare o disporre di un'ampia offerta abitativa e formativa. La struttura concreta dell'offerta dipende dal mandato, dalla forma dell'organizzazione e dai principi base del singolo istituto. Le sue caratteristiche strutturali e concettuali devono integrarsi in una logica generale.

Gli istituti o le offerte che non sono destinati all'utenza LPPM non ricevono sussidi della Confederazione. Ne fanno parte in particolare gli istituti scolastici speciali e i gruppi d'abitazione per fanciulli o gli alloggi per richiedenti l'asilo minorenni.

5. Evoluzione delle condizioni di riconoscimento dal 2005

La prassi di esame del riconoscimento e della pianificazione cantonale, come anche le basi legali, sono stati più volte modificate negli ultimi anni. Segue una sintesi delle principali modifiche:

- dal 2005
 - l'UFG visita ogni cinque anni gli istituti educativi di un Cantone per verificare se le condizioni di riconoscimento sono rispettate;
 - è sistematicamente richiesto agli uffici cantonali di collegamento un rapporto che è discusso prima di ogni visita;

- nel 2008
 - entra in vigore la revisione totale dell'OPPM consecutiva alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC). L'ordinanza riveduta stabilisce le condizioni quadro e le modalità per il calcolo dei sussidi d'esercizio della Confederazione versati in forma forfettaria e nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni;
 - di conseguenza, gli esami periodici degli istituti già riconosciuti hanno luogo in ogni Cantone ogni quattro anni;
 - la moratoria sui riconoscimenti ordinata nel 2004 è revocata. Le relative domande possono essere presentate ogni anno entro il 1° marzo. L'esame è analogo a quello degli istituti già riconosciuti. I nuovi riconoscimenti rendono necessario l'adeguamento delle convenzioni sulle prestazioni e prendono effetto sotto il profilo finanziario al più presto nell'anno civile successivo;

- fine 2009
 - ciascuno dei 175 istituti è stato esaminato almeno una volta;

- dal 2010
 - viene effettuato un secondo esame approfondito degli istituti. Con esso l'UFG vuole promuovere la collaborazione con gli interessati e incoraggiare la professionalizzazione già avviata;
 - in modo analogo all'evoluzione qualitativa degli istituti già riconosciuti aumentano anche i requisiti pianificatori che le domande di riconoscimento devono rispettare;
 - la *Fachhochschule Nordwestschweiz* (FHNW; scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale) presenta un rapporto che dà una valutazione positiva della prassi d'esame dell'UFG;

- nel 2012
- la revisione parziale della OPPM (stato: 1.1.2012) e la modifica delle direttive sui sussidi apportano alcune precisazioni linguistiche riguardanti tra le altre cose i requisiti in materia di orari di apertura dei singoli gruppi abitativi, l'assistenza parziale e le formazioni riconosciute dall'UFG per il calcolo della quota dei tre quarti;
 - il Controllo federale delle finanze (CDF) presenta un rapporto di valutazione sull'efficacia dei sussidi d'esercizio che, sulla base di un confronto internazionale, conferma gli standard applicati dall'UFG. Il CDF rivolge tre raccomandazioni all'UFG: evitare i doppioni, elaborare una pianificazione nazionale e promuovere il trasferimento di conoscenze verso i Cantoni e gli istituti;
- fine 2013
- il secondo ciclo di esame è stato portato a termine quattro anni dopo il primo;
 - a prescindere dalle differenze regionali e dai singoli casi, gli istituti dispongono di piani nettamente più esaustivi e differenziati, fondati su un profondo lavoro di riflessione e revisione;
 - si è instaurata una stretta collaborazione con gli uffici cantonali di collegamento;
 - le esperienze degli ultimi nove anni sono valutate, tenendo conto dei risultati e delle raccomandazioni di analisi esterne. Il bilancio è fondamentalmente positivo e rivela possibilità di sviluppo concrete;
 - sulla base di questi risultati è elaborato un nuovo piano della procedura secondo cui esaminare in futuro gli istituti già riconosciuti; il piano è presentato agli uffici cantonali di collegamento durante un evento informativo;
- dal 2014
- la procedura di esame delle domande di riconoscimento si svolge come finora. Come per gli istituti riconosciuti, i requisiti pianificatori sono divenuti più esigenti e devono essere pienamente adempiuti nel momento del riconoscimento;
 - l'esame periodico delle condizioni di riconoscimento si fonda su un modulo di autodichiarazione che permette all'istituto di presentare la sua offerta e su un rapporto in merito agli obiettivi di sviluppo precedentemente fissati. Durante la visita in loco sono inoltre discussi tre temi principali precedentemente stabiliti dai responsabili dell'istituto, del Cantone e dell'UFG;
 - dopo il primo anno la valutazione della nuova procedura d'esame è positiva;
 - procede l'elaborazione dello strumento di pianificazione in collaborazione con periti cantonali;
- dal 2016
- nel secondo semestre prende avvio la fase pilota dello strumento di pianificazione;
- inizio 2017
- nel gennaio 2017 l'UFG ha lanciato Casadata, la piattaforma dedicata ai collocamenti in istituti educativi e per l'affidamento familiare in Svizzera (www.casadata.ch). Questa piattaforma è il primo supporto in Svizzera che riunisce tutti i dati su questi due argomenti;

- fine 2017
- dopo quattro anni, il terzo ciclo di ispezioni è stato completato;
 - le esperienze degli ultimi anni, i risultati e le raccomandazioni formulate da valutazioni esterne all'attenzione dell'UFG hanno permesso di identificare possibilità di miglioramento e fare soprattutto chiarezza sui ruoli di Confederazione e Cantoni;
- dal 2018
- le condizioni di riconoscimento sono verificate ogni quattro anni sulla base dei dati forniti dagli istituti (modulo di autodichiarazione e rapporto sugli obiettivi di sviluppo precedentemente stabiliti). L'esame periodico delle condizioni di riconoscimento si basa su una riunione con i servizi cantonali di collegamento. Durante questo incontro vengono discusse le situazioni di ogni istituto, la pianificazione cantonale e il sistema di ispezione cantonale;
 - l'UFG non effettua più ispezioni sistematiche in tutti gli istituti riconosciuti, ma organizza le visite in funzione della necessità e secondo una selezione casuale. La necessità può essere evocata dalla Confederazione stessa, dal Cantone o dall'istituto.
- dal 2024
- La direzione socio-pedagogica di un istituto deve disporre di una formazione riconosciuta. Inoltre, tutte le formazioni in ambito sociale e la formazione in ambito infermieristico sono ora riconosciute (entrambi a partire dal livello SSS).

B Procedura di riconoscimento

A seguire è commentata la procedura per le domande di riconoscimento d'un nuovo istituto, per l'esame periodico del riconoscimento, per l'ispezione ai sensi dell'articolo 33 OPPM, per le modifiche delle condizioni di riconoscimento e infine per la pianificazione cantonale.

1. Domanda di riconoscimento

L'ente responsabile di un istituto può presentare la domanda di riconoscimento all'UFG per il tramite dell'ufficio cantonale di collegamento entro il 1° marzo. I documenti necessari sono elencati nel relativo promemoria.

L'ufficio cantonale di collegamento esamina la domanda di riconoscimento in prima istanza e, se decide di trasmetterla all'UFG, prende posizione sui seguenti punti:

- prova della necessità di tale tipo di istituto nell'ambito della pianificazione cantonale;
- autorizzazione cantonale d'esercizio;
- riconoscimento delle prestazioni offerte e approvazione del piano / concetto;
- conferma della completezza ed esattezza dei documenti trasmessi.

L'UFG esamina tempestivamente le domande presentate. I documenti mancanti devono essere inoltrati entro 14 giorni. Dopo la scadenza di questo termine le domande incomplete non sono più trattate. Se, dopo un primo esame, i documenti soddisfano i requisiti del riconoscimento, l'UFG si accorda con i rappresentanti dell'istituto, dell'ente responsabile e del Cantone per una visita sul posto. La visita dell'istituto contribuisce a chiarire l'organizzazione dei locali e l'attuazione pratica dei fondamenti del lavoro pedagogico-terapeutico spiegati per scritto nel piano / concetto. Dopo la visita sono discussi alcuni temi selezionati e sono chiarite questioni rilevanti ai fini del riconoscimento. Se tutte le condizioni di riconoscimento sono considerate adempite, viene adottata una decisione di riconoscimento e la convenzione sulle prestazioni con il Cantone viene adeguata. I sussidi d'esercizio sono versati al più presto nel successivo anno civile. Il successivo esame del riconoscimento avviene nell'ambito della procedura ordinaria (vedi prossima sezione).

2. Esame periodico delle condizioni di riconoscimento

Il diritto ai sussidi degli istituti riconosciuti è verificato per regione ogni quattro anni.

Gli uffici cantonali di collegamento sono invitati a trasmettere all'UFG, entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge l'esame periodico, i questionari degli istituti (moduli di autodichiarazione), i rapporti degli istituti sugli obiettivi di sviluppo, il/i concetto/i cantonale/i del sistema di sorveglianza degli istituti d'educazione e l'ultimo rapporto d'ispezione cantonale di tutti gli istituti riconosciuti dall'UFG. I documenti da inviare sono elencati e illustrati in un promemoria specifico.

Le condizioni di riconoscimento secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'OPPM sono verificate sulla base dei dati degli istituti. In concreto, l'UFG analizza il questionario — compilato dall'istituto e validato dal servizio cantonale di collegamento — e il rapporto sugli obiettivi di sviluppo. L'ultimo rapporto di sorveglianza cantonale permette all'UFG di prendere atto della situazione generale dell'istituto.

L'UFG discute la situazione di tutti gli istituti riconosciuti con il servizio cantonale di collegamento durante una seduta (o più, se necessario). Durante questo incontro viene ugualmente

discusso il concetto (o i concetti) cantonali di sorveglianza degli istituti d'educazione e la pianificazione cantonale (vedi cap. 5). Inoltre viene esaminata la possibilità di organizzare delle visite presso degli istituti specifici. In media, l'UFG visita 12 istituti all'anno, ma la cifra può variare a seconda delle esigenze. La sessione con il Cantone si conclude con la definizione delle strategie di sviluppo a livello cantonale che saranno riprese durante il prossimo esame periodico.

Gli istituti che vengono visitati dall'UFG sono stabiliti esaminando le richieste degli istituti (formulate sul questionario), del Cantone, della Confederazione o secondo una selezione casuale. La richiesta può essere motivata, ad esempio, dalla volontà di presentare delle nuove pratiche, dal bisogno di discutere di una situazione difficile o dalla necessità di analizzare un progetto di cambiamento dell'offerta.

La procedura dell'esame periodico si conclude con l'emanazione delle decisioni di riconoscimento per gli istituti che hanno modificato le loro condizioni di riconoscimento (cambiamento dell'offerta) e con la firma del nuovo accordo di prestazione tra la Confederazione e il Cantone. Per gli istituti che non modificano le condizioni di riconoscimento, fa fede l'ultima decisione.

3. Ispezione secondo l'articolo 33 OPPM

Con la firma dell'accordo di prestazione, il servizio cantonale di collegamento garantisce la sorveglianza di tutti gli istituti d'educazione e trasmette all'UFG le seguenti informazioni, che determinano l'importo dei sussidi federali (Accordo di prestazione; cap. 8 Obblighi del servizio cantonale di collegamento):

- il numero di giorni di permanenza non riconosciuti dell'anno precedente secondo l'articolo 9 capoverso 5 OPPM e del capitolo 8 delle Direttive sui sussidi;
- annuncio di tutti gli istituti riconosciuti che, nell'anno precedente, non hanno raggiunto la quota dei tre quarti per il personale formato (art. 1 cpv. 2 lett. f OPPM).

L'UFG può verificare in loco la presenza, la completezza e la correttezza dei dati trasmessi dal servizio cantonale di collegamento (per campione) o può affidare questo compito all'autorità cantonale competente (art. 33 cpv. 3 OPPM). Il Controllo federale delle finanze (CDF) può ugualmente verificare i dati (Accordo di prestazione; n. 9 Controllo dell'adempimento delle condizioni e vigilanza finanziaria).

A tal fine, gli istituti forniscono all'UFG tutte le informazioni determinanti per la concessione dei sussidi consentendogli di consultare — o di trasmettere se richiesto — i libri, le pezze giustificative e altri documenti necessari (art. 33 cpv. 2 OPPM).

Tutte le parti riceveranno un rapporto di ispezione. I sussidi d'esercizio versati per delle prestazioni non riconosciute devono essere rimborsati.

4. Modifica delle condizioni di riconoscimento nel periodo tra due esami periodici

La convenzione sulle prestazioni obbliga le competenti autorità cantonali a esaminare regolarmente il rispetto delle condizioni di riconoscimento. Ogni differenza rispetto alla decisione di riconoscimento deve immediatamente essere segnalata per scritto all'UFG. Le seguenti modifiche richiedono un esame da parte dell'UFG:

- modifiche dell'offerta in accordo con la pianificazione cantonale (prova della necessità): numero di gruppi abitativi (compreso il tipo e la relativa struttura diurna), numero dei posti di formazione professionale, dei posti per l'esecuzione di misure disciplinari e dei posti progressivi;
- modifiche del gruppo d'utenza;
- cambiamento di direzione dell'istituto o sostituzione in caso di assenza per più mesi;
- inasprimento del regolamento interno o dell'elenco delle sanzioni.

La temporanea soppressione di offerte che danno diritto ai sussidi (p. es. chiusura temporanea di un gruppo abitativo) comporta una corrispondente riduzione dei sussidi d'esercizio. La riduzione viene eseguita nell'anno di sussidi in questione o implica un credito di restituzione dei sussidi già versati.

Entro il 1° marzo di ogni anno, gli istituti possono sottoporre all'UFG, per il tramite dell'ufficio cantonale di collegamento, le previste modifiche del piano e dell'offerta. L'UFG entra nel merito soltanto sulle domande precedentemente approvate dal Cantone. Dopo essere state approvate, le modifiche del piano e dell'offerta con ripercussioni sul calcolo dei sussidi d'esercizio richiedono un adeguamento della decisione di riconoscimento e della convenzione sulle prestazioni. Il corrispondente aumento dei sussidi d'esercizio è effettivo al più presto nell'anno successivo.

5. Casadata : pianificazione cantonale, utilizzo e prova della necessità

Su Casadata (www.casadata.ch) gli istituti educativi e in famiglie affidatarie in Svizzera (www.casadata.ch) hanno registrato dati sull'**offerta** dei posti negli istituti e nelle famiglie affidatarie e il loro **utilizzo** da parte dei fanciulli e degli adolescenti. I dati vengono forniti direttamente online dagli istituti e dai Cantoni.

Ogni istituto e Cantone riceve un accesso protetto da password all' area riservata « offerta », « utilizzo » e « valutazione ». Ogni istituto raccoglie annualmente i propri dati relativi all'offerta e le informazioni sui clienti collocati (utilizzo). Il Cantone convalida questi dati entro la fine di febbraio di ogni anno.

In caso di una nuova domanda di riconoscimento o di modifiche importanti delle offerte sussidiate, il Cantone deve comprovare la necessità presentando un breve rapporto. Questo rapporto può essere redatto utilizzando i dati di Casadata.

C Commenti dei singoli requisiti

In seguito sono descritte le condizioni per il riconoscimento dell'UFG. Le diverse regole sono rese operative nello strumento d'esame che è oggetto della quarta parte delle presenti linee guida. Questo elenco di criteri corrisponde ai requisiti specifici dell'UFG e si distingue dagli abituali strumenti di controllo della qualità e dalla loro terminologia.

I requisiti definiscono lo standard che devono soddisfare le domande di riconoscimento degli istituti. Gli istituti già riconosciuti che non adempiono più i criteri oggettivi sono ammoniti e, alla scadenza del termine, il loro riconoscimento viene revocato.

1. Criteri giuridici e oggettivi

Gli articoli 3 LPPM e 1 OPPM stabiliscono le condizioni oggettive del riconoscimento. Ogni istituto che ha diritto ai sussidi deve adempiere tutti i criteri. Le regole quantitative concernenti gli orari d'apertura, le qualifiche del personale educativo e l'effettivo del personale sono presentate a titolo esemplificativo. Questi fattori hanno un impatto significativo nel garantire la qualità dell'assistenza.

Secondo l'articolo 1 capoverso 3 lettera b OPPM, ogni singolo gruppo abitativo deve offrire assistenza sull'arco delle 24 ore per tutto l'anno. Per anno sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanze dell'esercizio con servizio di picchetto. I nuovi arrivi sono possibili in ogni momento (non soltanto p. es. all'inizio dei semestri scolastici). La presenza continua del personale educativo nei singoli gruppi deve essere pianificata in anticipo. Gli ospiti dispongono così di un'assistenza continua e del proprio posto letto anche durante i fine settimana e le vacanze. Questa regola strutturale non si prefigge di mantenere fanciulli e adolescenti all'interno dello stabilimento per 365 giorni all'anno. L'ambiente d'origine deve invece essere associato nella pianificazione educativa per aver cura delle risorse esistenti e acquisirne di nuove. Il progressivo ritorno nell'ambiente d'origine può tuttavia avvenire soltanto in considerazione dei processi evolutivi individuali e sistemici. Anche i contatti con la famiglia dipendono dalle necessità della situazione individuale. Non sono ammessi, al fine di agevolare l'esercizio dell'istituto, né la concessione a tutti gli utenti dello stesso fine settimana all'esterno, né la riunione sistematica dei gruppi in un cosiddetto gruppo del fine settimana con cambiamenti di camera degli utenti.

L'UFG definisce inoltre i requisiti in materia di formazione professionale. La direzione socio-pedagogica dell'istituto e almeno tre quarti del personale attivo nell'ambito educativo devono disporre di una formazione riconosciuta (art. 1 cpv. 2 lett. e e f nonché art. 3 OPPM).

Gli effettivi di personale necessari sono strettamente connessi al bisogno di sostegno ovvero all'intensità dell'assistenza dell'utenza ospitata, all'incarico specifico nonché alle condizioni infrastrutturali dell'organizzazione. L'effettivo di personale determinante per le diverse offerte è fissato nel modello forfettario dell'articolo 9 OPPM. Questi valori tengono tra l'altro conto del fatto che durante i momenti importati sotto il profilo pedagogico (a mezzogiorno e la sera e quando sono riuniti più di cinque minorenni) devono sempre essere presenti due educatori. Per un gruppo abitativo di 6–10 utenti, l'UFG calcola un fabbisogno di personale educativo del 460 per cento (compresa la direzione, i collaboratori che seguono una formazione parallelamente all'impiego e le guardie notturne, senza tuttavia contare gli stagisti). In casi motivati, l'effettivo di personale può non rispettare questo valore, a condizione di garantire un'assistenza completa con un effettivo di almeno il 400 per cento e tenendo conto degli orari di apertura e della necessità di garantire la presenza di due educatori. Le offerte specia-

li come le sezioni di ammissione d'urgenza, di transizione e di osservazione, nonché i gruppi abitativi chiusi dispongono di maggiori effettivi conformemente alle loro funzioni.

Fornire la prova della necessità (art. 1 cpv. 2 lett. a OPPM) è di importanza centrale per riconoscere nuove offerte. I nuovi istituti vengono riconosciuti solo se i loro Cantoni forniscono i dati nell'ambito della pianificazione delle necessità (vedi pag. 10, cap. 5).

2. Offerte che danno diritto ai sussidi e offerte aggiuntive

Gli istituti sono riconosciuti in base alle loro offerte che danno diritto ai sussidi. Oltre all'offerta di base (gruppi abitativi socio-pedagogici stazionari) il modello forfettario definisce offerte aggiuntive che pure danno diritto ai sussidi se adempiono le condizioni. La Confederazione subsidia ad esempio le spese supplementari per il personale dei gruppi di ammissione d'urgenza o i posti di formazione interni.

Inoltre, gli istituti possono disporre di offerte aggiuntive per le quali non sono versati sussidi della Confederazione. Tale è il caso se le offerte:

- non fanno parte delle offerte aggiuntive che danno diritto ai sussidi secondo il modello forfettario (p. es. posti con assistenza parziale in gruppi abitativi riconosciuti, accompagnamento familiare esterno);
- non adempiono le condizioni di riconoscimento (p. es. dotazione di personale).

Un modello forfettario federale non può soddisfare ogni specifica necessità locale. Le offerte non devono comunque per forza essere ridotte al modello forfettario. Spesso, la solidità di un istituto e la sua capacità di durare dipendono fortemente dal fatto che le offerte siano adeguate e si completino tra loro. L'effettivo di personale disponibile è stabilito dal Cantone.

Secondo questa concezione complessiva, gli istituti presentano tutte le loro offerte all'UFG che, tenendo conto anche delle offerte aggiuntive, esamina se le offerte che danno diritto ai sussidi adempiono le condizioni di riconoscimento. In tal modo si mira a garantire che i costi d'esercizio e le risorse di personale delle offerte riconosciute servano esclusivamente a fornire le relative prestazioni.

Come menzionato sopra a titolo esemplificativo, i posti con assistenza parziale fanno parte delle offerte aggiuntive e non danno diritto ai sussidi. Per gruppo abitativo stazionario con diritto ai sussidi, l'UFG accetta al massimo due posti con assistenza parziale; questi posti non rientrano nel calcolo dei posti riconosciuti.

3. Piano / Concetto

Le basi pianificatorie di un istituto possono essere strutturate in modi diversi. In ogni caso, le basi del lavoro pedagogico-terapeutico devono essere presentate per scritto, distinguendo i diversi piani di astrazione, affrontando tutti i temi pertinenti con una logica d'insieme comprensibile e formulando il tutto in un linguaggio chiaro.

Il piano chiarisce la situazione e dà una visione uniforme delle nozioni professionali alle quali si richiama il lavoro pedagogico-terapeutico. Definisce l'orientamento teorico, l'impostazione pedagogica e i principi vincolanti, spiega i mezzi e i metodi disponibili, mostra i processi rilevanti e la struttura diurna. I relativi documenti sono regolarmente riveduti e aggiornati.

4. Linee direttive

Le linee direttive formulano con concisione e chiarezza il mandato e le prestazioni dell'istituto, i suoi principi e obiettivi, nonché le sue modalità di attuazione. Garantiscono un orientamento comune, facilitano l'identificazione del personale con l'istituto e servono come fonte d'informazione per i parenti degli utenti e per i partner che cooperano all'assistenza stazionaria dei minori. I collaboratori partecipano attivamente alla verifica regolare e allo sviluppo delle linee direttive.

5. Ammissione, trasferimento e uscita

L'ammissione, il trasferimento e l'uscita sono fasi particolarmente sensibili del processo di collocamento. È quindi particolarmente importante che le procedure siano standardizzate e basate su criteri coerenti che permettono decisioni chiare e una pianificazione trasparente e danno una struttura sostenibile a queste fasi di passaggio.

Adeguare nel miglior modo possibile l'indicazione terapeutica e l'offerta è di importanza centrale per il collocamento. Il piano informa su come esaminare e garantire che l'offerta di assistenza specifica dell'istituto si adegui alle necessità di sostegno individuali durante la procedura di ammissione. Si può partire dal presupposto che la comunione di vita nel gruppo abbia un influsso importante sullo sviluppo degli utenti. Con ogni nuova ammissione deve pertanto essere considerata l'attuale composizione del gruppo. Il piano indica come l'istituto intende mettere a disposizione la struttura più stabile possibile. Ogni istituto dovrebbe per quanto possibile rilevare tempestivamente i rischi di interruzione del processo terapeutico e, se del caso, eseguire un bilancio della situazione. I motivi per ordinare un'esclusione, possibile soltanto dopo una diffida formale, devono essere definiti chiaramente. Vanno pure definite le competenze e la procedura.

Ogni soggiorno stazionario si prefigge di giungere a un'uscita regolare. Questa prospettiva deve essere contenuta fin dall'inizio nella pianificazione educativa e l'uscita deve essere organizzata in modo graduale e adeguata allo sviluppo dell'utenza, in modo tale da poter raggiungere l'obiettivo del trasferimento o del rilascio previsto. Per il ritorno nell'ambiente d'origine e in particolare per l'accesso all'indipendenza degli utenti (cosiddetti Care Leaver), l'assistenza successiva può avere un importante significato.

6. Obiettivi, metodi, piano educativo

L'obiettivo generale consiste nel permettere agli utenti di fare esperienze positive di socializzazione e di promuovere il loro sviluppo personale. Il concetto descrive le modalità di questo compito pedagogico. A tal fine occorre operare in modo mirato sul piano socio-pedagogico strutturando la pianificazione e perseguendo in modo sistematico gli obiettivi.

Il piano educativo individuale struttura il soggiorno in diverse fasi temporali. Il suo contenuto permette di restare in linea con i compiti di sviluppo dai quali risultano gli obiettivi educativi e le misure di sostegno. Con scadenza almeno semestrale devono aver luogo incontri a cui partecipano tutti gli interessati, per discutere, concordare ed esaminare gli obiettivi e i mezzi. Il piano educativo è sistematicamente documentato, riveduto e costantemente adeguato alla necessità d'intervento.

In una prospettiva sistemica, la disponibilità dei genitori a cooperare e la motivazione al cambiamento sono fattori essenziali per riuscire a trovare soluzioni durevoli. Il concetto de-

scrive sommariamente l'atteggiamento e il ruolo dell'istituto nei confronti dei genitori. Descrive anche i mezzi per sostenere una collaborazione fruttuosa e il modo di affrontare le sfide che possono risultare da atteggiamenti ambivalenti, conflitti di obiettivi, rapporti conflittuali e tendenze alla rottura.

I mezzi educativi svolgono un ruolo significativo nella gran parte dei contatti quotidiani tra educatori e fanciulli/adolescenti. Vanno pertanto descritti e attuati con grande attenzione.

7. Abitazione, organizzazione della vita quotidiana, tempo libero e regolamento interno

L'educazione stazionaria è caratterizzata dall'organizzazione del quotidiano unita a un accompagnamento pedagogico in un ambiente di vita esterno alla famiglia. I gruppi abitativi socio-pedagogici sono «case temporanee» che compensano le condizioni sfavorevoli dell'ambiente d'origine e offrono nuove possibilità di sviluppo.

Il concetto spiega come la pedagogia viene realizzata nella vita quotidiana, come si traduce nella cultura abitativa della vita di gruppo e dell'organizzazione del tempo libero. La vita quotidiana offre la possibilità di fare esperienze nuove, di esercitare le proprie abilità, di raccogliere sfide e di dare prova di autoefficacia. Ulteriori risorse pedagogiche sono la vita insieme ad altri fanciulli e adolescenti, le attività comuni e le possibilità di relazioni con adulti. Altrettanto vale per l'organizzazione individuale del tempo libero che per diversi aspetti costituisce una compensazione e permette a fanciulli e adolescenti di acquisire nuovi contatti, competenze e prospettive.

Nel regolamento interno sono riunite le regole della vita comune, la procedura in caso di violazione delle regole e la procedura disciplinare. Queste procedure devono essere coerenti con la filosofia delle sanzioni dell'istituto. Se la direzione può ordinare il collocamento in strutture chiuse, queste ultime devono essere previste da una legge cantonale che le disciplini chiaramente e limitate al minimo. L'UFG esamina se il regolamento interno è conforme al diritto e se è coerente con il piano.

8. Formazione professionale e scolastica

La scuola, la formazione e l'occupazione sono determinanti per le possibilità di vita degli utenti e sono quindi una parte integrante del piano educativo individuale. Ogni utente ha diritto a una formazione scolastica e professionale conforme alle sue capacità e interessi. L'imposizione di limitazioni a questo riguardo è una misura educativa inadeguata. I responsabili dei laboratori, delle classi e dei centri di formazione professionale dispongono di capacità e conoscenze pedagogiche che vanno oltre la trasmissione delle basi scolastiche e professionali.

9. Diagnostica e terapia

L'utenza degli istituti stazionari soffre di molti più problemi della media della popolazione. Molti fanciulli e adolescenti soffrono chiaramente di disturbi psichici che richiedono un approccio differenziato e un trattamento clinico. Gli accertamenti hanno rivelato che le risorse per questi trattamenti sono insufficienti. I problemi di accompagnamento che ne risultano possono essere efficacemente contrastati con una maggiore collaborazione interdisciplinare. Il concetto indica in quali casi sono effettuati diagnosi cliniche, terapie e interventi di crisi. Indica anche chi presta queste cure e in quali forme.

10. Personale

Oltre all'effettivo e alle qualifiche del personale, il concetto deve descrivere l'organizzazione dell'istituto, soffermandosi in particolare sui compiti, le competenze, le responsabilità e il perfezionamento del personale.

11. Comunicazione e tenuta del dossier

Anche la trasparenza della procedura è parte integrante del lavoro educativo istituzionale e comprende la comunicazione interna ed esterna. I dossier degli utenti devono inoltre essere tenuti secondo criteri uniformi. A questo proposito ha un'importanza centrale il rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati che stabilisce in particolare il diritto di consultare gli atti personali e le modalità di archiviazione.

12. Immobili e misure di sicurezza

La qualità degli immobili è un fattore importante per garantire lo svolgimento ottimale del processo terapeutico. Di regola, vanno rispettate le norme dell'UFG sulla progettazione degli spazi. In ogni caso, il rispetto delle norme antincendio e delle norme generali in materia di sicurezza (p. es. urgenze mediche) deve essere garantito.

Se al momento della domanda di riconoscimento un istituto non rispetta in alcun modo le norme edilizie, il riconoscimento può essergli concesso soltanto se vi è un progetto di costruzione concreto.

Le misure di sicurezza supplementari (p. es. la segregazione, ecc.) hanno un effetto di prevenzione generale e possono anche dissuadere un minorenne dal tentare costantemente di fuggire dall'istituto. Le misure incisive di privazione della libertà devono essere esplicitamente previste dal mandato dell'istituto. I locali di sicurezza devono soddisfare standard minimi; l'UFG ne esamina la conformità al diritto federale (di cui fanno parte anche le convenzioni internazionali).

13. Sviluppo dell'istituto

I modelli professionali sono in costante evoluzione come le necessità dell'utenza. In questo senso, il piano / concetto deve essere costantemente verificato e aggiornato.

D Strumento d'esame

1. Criteri giuridici e oggettivi

Punto da esaminare	Requisiti
1.1 Riconoscimento cantonale/ Ente responsabile	L'istituto è riconosciuto da un Cantone e dispone di un'autorizzazione d'esercizio. Il Cantone o un servizio indipendente incaricato dal Cantone esercita l'obbligo di vigilanza.

Punto da esaminare	Requisiti
1.2 Prova della necessità	Gli istituti e i Cantoni tengono aggiornati i dati e le informazioni sulla piattaforma Casadata. In caso di nuovi riconoscimenti o di modifiche importanti dell'offerta riconosciuta, viene richiesto al Cantone di fornire un rapporto che ne illustri la necessità. Questo rapporto può basarsi sui dati di Casadata.

Punto da esaminare	Requisiti
1.3 Ente responsabile	L'ente responsabile è un Cantone o un Comune. In caso di istituti privati l'ente responsabile è una persona giuridica di pubblica utilità con un obiettivo principale pertinente.

Punto da esaminare	Requisiti
1.4 Utenza LPPM/ Età d'ammissione	Un terzo almeno dei giorni di soggiorno spetta all'utenza LPPM. Secondo gli articoli 5 LPPM e 4 OPPM si tratta delle categorie seguenti: <ul style="list-style-type: none">– giovani adulti secondo l'articolo 61 CP;– fanciulli e adolescenti in applicazione degli articoli 15 e 25 DPMIn;– fanciulli e adolescenti che hanno un comportamento sociale particolarmente turbato e/o la cui struttura familiare non è adeguata (art. 308, 327c cpv. 3 CC in combinato disposto con l'art. 426 CC o su domanda dei genitori con una perizia);– giovani adulti fino al 25° anno di età in applicazione dell'articolo 426 CC. L'età minima è 7 anni e quella massima 22, ad eccezione dei centri per l'esecuzione delle misure per giovani adulti che possono accogliere ospiti fino al 25° anno d'età e li possono assistere fino al raggiungimento del 30° anno. Danno diritto ai sussidi anche i giorni di soggiorno dei minorenni in carcerazione preventiva e la presa a carico di casi specifici di RMNA integrati nei gruppi socio-educativi.

Punto da esaminare	Requisiti
1.5 Dimensioni, offerta e infrastruttura dell'istituto	Dal punto di vista dell'organizzazione e della costruzione l'istituto è un'unità stazionaria e indipendente.
	L'offerta dell'istituto è conforme al diritto federale.
	L'istituto dispone di almeno un gruppo abitativo socio-pedagogico e stazionario di sette posti.
	L'istituto è aperto a utenti provenienti da diversi Cantoni. Non vi sono criteri di esclusione per gli utenti provenienti da determinati Cantoni.
	L'ente responsabile, l'organizzazione d'esercizio e il piano pedagogico nonché l'infrastruttura edile e funzionale garantiscono all'istituto un esercizio adeguato a lungo termine.

Punto da esaminare	Requisiti
1.6 Personale	La direzione socio-pedagogica dell'istituto dispone di una formazione completa riconosciuta dall'UFG. Come soluzione transitoria o provvisoria, questo requisito può essere derogato su richiesta per un periodo transitorio di otto mesi.
	Tre quarti del personale educativo dispone di una formazione riconosciuta dall'UFG. Se un dipendente con formazione riconosciuta è assente per malattia, il sostituto sarà incorporato al personale riconosciuto, anche se non ha una formazione riconosciuta. Questa eccezione si applica per un periodo massimo di otto mesi.
	L'istituto dispone di un organico adeguato alle esigenze degli ospiti. L'UFG calcola che per gruppo servono 4,6 posti di personale educativo a tempo pieno (460%). In casi motivati questo valore può essere inferiore al massimo del 60 per cento, a condizione di garantire su tutto l'arco dell'anno e delle 24 ore la presenza del personale educativo e, a partire da cinque fanciulli/adolescenti, la presenza di due educatori la sera e durante il fine settimana. La percentuale di occupazione della direzione di un istituto è conforme all'organigramma. Se la direzione è responsabile di più strutture, in particolare di altre strutture non riconosciute, la percentuale di lavoro da conteggiare sarà determinata al momento del riconoscimento. Le modifiche richiedono l'approvazione dell'UFG.
	La ripartizione delle risorse di personale è adeguata all'offerta di assistenza (p. es. percentuale d'impiego per la direzione ecc.).

Punto da esaminare	Requisiti
1.7 Orario di apertura	Ogni gruppo che si rivolge all'utenza LPPM è aperto 365 giorni per anno su tutto l'arco delle 24 ore. È fatta eccezione per i gruppi che costituiscono una fase di un percorso educativo progressivo (cosiddetti «posti progressivi»).

	<p>Durante le vacanze aziendali (al massimo 14 giorni) è offerto un servizio di picchetto. Il servizio di picchetto è disciplinato nel piano. È allestito un dispositivo di emergenza. Tutti gli interessati sono a conoscenza del numero di telefono d'emergenza e un ospite può essere riammesso in 3-5 ore.</p>
	<p>Durante i fine settimana o i periodi di vacanza, gli ospiti ammessi in diversi gruppi di un istituto possono ricevere un'assistenza comune, se non è necessario un cambiamento di stanza e se le dimensioni del gruppo non superano quelle abitualmente consentite per un gruppo dell'istituto e se, nei momenti più intensi dal punto di vista pedagogico, è garantita la presenza di due educatori.</p>

Punto da esaminare	Requisiti
1.8 Finanziamento garantito	L'istituto dispone di una garanzia del deficit da parte del Comune, del Cantone responsabile, o mediante la CII o la CIIS.
	Il contratto disciplina l'assunzione dei costi da parte dei servizi che hanno provveduto al collocamento, ecc.
	L'istituto allestisce annualmente un rapporto concernente le finanze all'attenzione del suo ente responsabile. È allegato il rapporto dell'ufficio di revisione.

2. Offerte che danno diritto ai sussidi e offerte aggiuntive

Punto da esaminare	Requisiti
2.1 Offerta complessiva	L'istituto dichiara l'insieme della sua offerta, indipendentemente dal fatto che le singole offerte diano diritto ai sussidi e siano riconosciute dall'UFG.
	L'istituto dimostra di disporre delle risorse di personale necessarie per le singole prestazioni.

Punto da esaminare	Requisiti
2.2. Offerte che danno diritto ai sussidi	Le offerte di base che danno diritto ai sussidi e le offerte aggiuntive secondo il modello forfettario sono oggetto di un'autorizzazione cantonale.
	Le offerte aggiuntive adempiono le pertinenti condizioni per il riconoscimento.
	Sotto i profili dell'organizzazione e del personale, le offerte aggiuntive sono di responsabilità dell'istituto.
	Esse figurano nel concetto e sono indicate nella convezione sulle prestazioni.

Punto da esaminare	Requisiti
2.3 Offerta di assistenza parziale	Per ogni gruppo abitativo stazionario con diritto ai sussidi sono accettati al massimo due posti con assistenza parziale.

3. Piano / Concetto

Punto da esaminare	Requisiti
3.1 Quadro e origine (indirizzo di base, flessibilità, contraddizioni)	Il concetto è messo per scritto ed è elaborato in comune dal personale educativo.
	Il concetto, fondamento dell'operato pedagogico quotidiano, è completato da documenti che ne indicano le modalità d'attuazione.
	Il concetto, il regolamento interno e l'organizzazione del quotidiano sono coerenti e privi di contraddizioni.
	Il concetto è costantemente esaminato e adeguato. Le modifiche sono attuate rapidamente e senza complicazioni burocratiche.

4. Linee direttive

Punto da esaminare	Requisiti
4.1 Funzione delle linee direttive	Le linee direttive informano i partner sulle prestazioni, sulla struttura organizzativa e sul funzionamento dell'istituto. Fungono da base per la collaborazione con la rete istituzionale.

Punto da esaminare	Requisiti
4.2 Contenuto ed esame delle linee direttive	Le linee direttive descrivono i valori e le posizioni fondamentali. Descrivono il settore di attività e gli obiettivi fondamentali. Descrivono il gruppo d'utenza, le prestazioni e i mandanti. Descrivono gli obiettivi perseguiti e il beneficio atteso per il gruppo d'utenza. Contengono indicazioni sulla direzione, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto. Le linee direttive sono regolarmente esaminate e, se necessario, aggiornate dall'istituto e dall'ente responsabile.

5. Ammissione, trasferimento e uscita

Punto da esaminare	Requisiti
5.1 Criteri di ammissione / Omogeneità dell'utenza	I criteri di ammissione e riammissione sono disciplinati. Il gruppo d'utenza è definito in base alla problematica, all'età e al sesso. Sono ammessi gli utenti il cui bisogno di assistenza corrisponde all'offerta dell'istituto. Altri criteri di inclusione o esclusione sono definiti (p. es. tossicomania, status legale, problematiche psichiatriche, aspetti medici). Sono descritti i principi generali della formazione dei gruppi. Si presta attenzione alla formazione di gruppi omogenei. Quanto più eterogenei i bisogni pedagogici degli utenti, tanto più individualizzata deve essere l'assistenza.

Punto da esaminare	Requisiti
5.2 Procedura di ammissione	L'istituto esegue un colloquio di ammissione. Con il consenso dell'utente raccoglie informazioni presso i servizi che se ne sono precedentemente occupati. L'opinione dell'utente è raccolta, nella misura del possibile ne viene tenuto conto ed è comunicata a tutti gli interessati. Se non è ancora stata effettuata e se è necessaria, un'analisi psico-pedagogica complessiva è effettuata durante la fase iniziale; ne viene tenuto conto nella pianificazione pedagogica.

Punto da esaminare	Requisiti
5.3 Trasferimenti in seno all'istituto	I criteri dei trasferimenti sono chiaramente definiti.
	I trasferimenti sono pianificati.
	I criteri per i ricollocamenti sono chiaramente definiti.
	Le modalità per fronteggiare le crisi e le ricadute sono definite per scritto in un'ottica di prevenzione.
	Le fasi progressive e i relativi requisiti di autonomia degli utenti sono descritti nel piano. Le ammissioni dirette dall'esterno sono possibili soltanto se il trattamento fornito nel gruppo costituisce la fase successiva del trattamento fornito in un altro istituto. Non sono previste ammissioni dirette dall'ambito non stazionario. Se ciò avvenisse comunque, i giorni di soggiorno corrispondenti non darebbero diritto a sussidi e dovrebbero essere dedotti.

Punto da esaminare	Requisiti
5.4 Uscita	La procedura dell'uscita è disciplinata.
	Se possibile, i rilasci si svolgono in modo regolare e sono pianificati.
	L'istituto investe molto per dotarsi di strutture solide e stabili. Le relative misure sono messe per scritto.
	Se un utente intende interrompere la sua permanenza, i genitori e coloro che hanno proceduto al collocamento sono informati immediatamente e viene fatto il bilancio.
	I motivi e la procedura (inclusa la diffida) per l'esclusione sono definiti, altrimenti una tale esclusione non è possibile.
	In caso di uscita non pianificata, occorre allestire un rapporto destinato all'autorità che ha provveduto al collocamento. Anche in questo caso l'istituto propone una soluzione di transizione adeguata e realizzabile.
	Per ogni uscita va stilato un rapporto di cui vanno definiti i destinatari.

Punto da esaminare	Requisiti
5.5 Assistenza dopo l'uscita	L'assistenza dopo l'uscita è disciplinata nel concetto. È fornita da servizi interni o esterni.
	L'assistenza dopo l'uscita è oggetto di una valutazione periodica.

6. Obiettivi, metodi, pianificazione educativa

Punto da esaminare	Requisiti
6.1 Obiettivi e metodi	Gli obiettivi della permanenza sono descritti in modo dettagliato e verificabile.
	Le prestazioni pedagogiche e terapeutiche sono descritte in modo comprensibile.

	Gli strumenti pedagogici a disposizione sono adeguati ai fanciulli e agli adolescenti collocati e compatibili con gli obiettivi definiti nel piano.
	Per rispondere ai diversi problemi degli ospiti è disponibile un'adeguata gamma di strumenti terapeutici e pedagogici che permette un'assistenza individuale.
	Il modo in cui vengono gestiti i rapporti famigliari è definito. A questa collaborazione è attribuita grande importanza.
	Il modo in cui viene gestita la violenza è descritto.
	Sono illustrati gli argomenti specifici al sesso, inclusi i principi di pedagogia sessuale.
	Il modo di affrontare questioni sanitarie, inclusa la prevenzione delle dipendenze, è definito.
	L'importanza pedagogica del gruppo è illustrata.

Punto da esaminare	Requisiti
6.2 Pianificazione educativa	Per ogni ospite è allestito un piano educativo, il quale soddisfa i criteri seguenti:
	La biografia è accertata e documentata.
	Le risorse e i problemi sono definiti e analizzati.
	D'intesa con tutti gli interessati sono fissati obiettivi misurabili e tappe intermedie corredate di scadenze.
	I mezzi metodologici necessari per raggiungere gli obiettivi sono definiti e organizzati.
	Il raggiungimento degli obiettivi parziali concertati è verificato regolarmente con gli utenti.
	In occasione di bilanci regolari, che si svolgono almeno ogni sei mesi, tutti i partecipanti valutano se gli obiettivi sono stati raggiunti.

7. Abitazione, vita quotidiana e tempo libero

Punto da esaminare	Requisiti
7.1 Strutture dell'istituto e dei gruppi	L'istituto provvede alla separazione spaziale e funzionale tra i settori lavoro, abitazione e tempo libero.
	Provvede a fornire locali separati per i due sessi.
	Sono rispettate le disposizioni riguardanti il collocamento e l'assistenza separati di minorenni e adulti.
	Ogni gruppo gode di ampia autonomia nei settori abitazione / economia domestica / tempo libero e gli utenti possono partecipare all'organizzazione della vita quotidiana.
	Il locale di picchetto è situato in un luogo strategico dello stabile per consentire una sorveglianza adeguata durante la notte.

Punto da esaminare	Requisiti
7.2 Struttura diurna	La struttura diurna è stabilita per ogni gruppo di utenti.
	Se la struttura diurna prevista non è disponibile o non funziona più, il piano prevede alternative e personale sufficiente.

Punto da esaminare	Requisiti
7.3 Offerta e importanza del tempo libero	L'organizzazione del tempo libero è parte integrante della pianificazione educativa.
	Le misure prese in tale settore sono fissate nel concetto.
	L'istituto dispone di un'offerta per il tempo libero, che nella misura del possibile, è accessibile anche alle persone esterne all'istituto.

Punto da esaminare	Requisiti
7.4 Regolamento interno e procedura in caso di infrazione	Esiste un regolamento interno chiaro e comprensibile.
	I diritti e i doveri di tutte le persone interessate sono definiti per scritto e accessibili a tutti. Sono descritti anche gli aspetti rilevanti della vita in comune.
	La procedura in caso di infrazione alle regole (sanzioni/conseguenze) poggia su principi sanzionatori universali (principio delle sanzioni) e va comunicata precedentemente in modo trasparente.
	I Cantoni competenti dispongono di basi legali sufficienti a definire le competenze nel settore delle misure coercitive e di sicurezza, in particolare per gli istituti con un ente responsabile privato. Le raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla carcerazione preventiva e sulla privazione di libertà negli istituti con reparti chiusi sono adempiute. L'esecuzione delle misure private della libertà (carcerazione preventiva o privazione della libertà) e del collocamento in istituto chiuso (arresto, segregazione o time-out) è disciplinata in modo dettagliato.
	Se l'istituto impone delle sanzioni disciplinari, queste misure devono fondarsi su una base giuridica formale ¹ cantonale che le preveda e che ne illustri le competenze e le condizioni. Le sanzioni educative e le sanzioni disciplinari devono essere differenziate e definite nel concetto pedagogico.
	Le possibilità di ricorso interne ed esterne sono fissate e comunicate in modo trasparente.
	Il regolamento interno elenca i motivi di esclusione, di collocamento in un quadro più stretto o di time-out. Le relative decisioni sono prese di comune accordo dalla persona di riferimento responsabile, dalla direzione e dalle autorità competenti per gli utenti.
	I time-out esterni sono disciplinati nel piano.
	La persona interessata conosce le possibilità per riesaminare la decisione di collocamento.
	La sfera intima degli utenti è tutelata (possibilità di ritirarsi, obbligo di bussare prima di entrare nelle stanze, ecc.).
	La libertà di credo è garantita e rispettata.

¹ Si tratta di una base giuridica adottata dal potere legislativo. In questo senso, una base legale sostanziale (come p. es. un'ordinanza del Consiglio di Stato) non è sufficiente.

	Esiste un catalogo di misure in caso di abusi sessuali, fisici e psichici nei confronti di fanciulli, adolescenti e collaboratori.
--	--

8. Formazione professionale e scolastica

Punto da esaminare	Requisiti
8.1 Formazione scolastica	La formazione scolastica interna o esterna è garantita ed è adeguata alle necessità degli utenti.
	Lo sviluppo scolastico è parte integrante della pianificazione educativa.
	È offerta una consulenza professionale interna ed esterna.
	Nelle classi superiori, la pianificazione professionale è parte integrante della pianificazione educativa.

Punto da esaminare	Requisiti
8.2 Formazione professionale	La formazione professionale interna o esterna è garantita ed è adeguata alle necessità dell'utenza.
	Lo sviluppo professionale è parte integrante della pianificazione educativa.
	È offerta una consulenza professionale interna ed esterna.
	Le esigenze della legge sulla formazione professionale (diritto alle vacanze, occupazione nell'ambito dell'apprendistato, ecc.) e le direttive cantonali sulla formazione sono rispettate.

9. Diagnosi e terapia

Punto da esaminare	Requisiti
9.1 Offerta e setting	Le cure mediche sono garantite.
	Le terapie interne sono effettuate da specialisti.
	I criteri delle indicazioni terapeutiche sono noti al personale.
	L'offerta terapeutica interna deve essere descritta ed essere nota all'utenza, ai genitori, alle autorità competenti e al personale.
	Vi è la possibilità di fruire di terapie esterne. A tal fine esiste una rete.

10. Personale

Punto da esaminare	Requisiti
10.1 Struttura del personale	L'istituto dispone di un organigramma. Le responsabilità e le competenze sono definite.
	I collaboratori sono in grado di svolgere quantitativamente e qualitativamente compiti di assistenza e direzione diversificati.
	Per ogni funzione l'istituto allestisce un profilo delle esigenze e una descrizione del posto.
	La struttura del personale (personale sociopedagogico, insegnanti, educatori al lavoro) corrisponde all'offerta dell'istituto.
	Gli altri specialisti necessari sono a disposizione.

Punto da esaminare	Requisiti
10.2 Sviluppo del personale	Per i perfezionamenti il personale dispone all'anno almeno del 2 % della massa salariale.
	In caso di perfezionamento va garantita la supplenza in loco.
	I superiori effettuano colloqui annuali con i collaboratori in merito allo sviluppo di questi ultimi (inclusa la concertazione degli obiettivi).
	È garantita una supervisione personale e il tempo necessario a tal fine.
	È praticata l'intervisione.
	Sono organizzate giornate dedicate ai team.

11. Comunicazione e tenuta del dossier

Punto da esaminare	Requisiti
11.1 Comunicazione interna	L'istituto dispone di una rete di contatti interna. I compiti e le competenze sono disciplinati.
	La partecipazione degli utenti alla comunicazione è definita e garantita.
	Il circuito comunicativo (soggetti, modalità e contenuti) è definito e attuato.
	Le sedute possono riunire diversi gruppi.
	Le sedute del team si svolgono a scadenze regolari.
	Le regole per l'allestimento e la distribuzione dei documenti delle sedute sono definite.
	Per ogni gruppo esiste un registro giornaliero corredato di un rapporto allestito alla fine di ogni turno.

Punto da esaminare	Requisiti
11.2 Comunicazione esterna	L'istituto dispone di una rete di contatti esterna. I compiti e le competenze sono definiti.
	La partecipazione dell'ambiente sociale più stretto è garantita e definita. La comunicazione è trasparente.
	La collaborazione e la comunicazione trasparente con le autorità competenti sono definite.

Punto da esaminare	Requisiti
11.3 Tenuta del dossier	Per ogni ospite è tenuto un dossier in cui le decisioni sono iscritte e consultabili da tutte le persone autorizzate. L'utente e il suo rappresentante legale hanno diritto di consultare il dossier conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati.
	I dossier sono tenuti in modo uniforme.
	La gestione dei dossier è disciplinata (autore e natura delle informazioni iscritte, diritto di consultazione, funzione degli atti, luogo di conservazione sotto chiave ecc.).
	Il dossier è aggiornato sistematicamente.

	Il dossier permette di seguire lo svolgimento dell'assistenza e lo sviluppo dell'utente.
	Anche le aspettative degli utenti figurano nel dossier.

12. Immobile e misure di sicurezza

Punto da esaminare	Requisiti
12.1 Immobile	L'immobile risponde ai bisogni del gruppo d'utenti che vi abita e comprende i locali richiesti dal piano.
	Il programma dell'UFG di progettazione degli spazi andrebbe rispettato secondo il principio di proporzionalità.
	L'immobile dovrebbe essere accessibile alle sedie a rotelle conformemente al promemoria dell'UFG «Costruire senza barriere» (https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/smv/baubeitraege.html).
	Il diritto ai sussidi di costruzione è soggetto a un processo separato.

Punto da esaminare	Requisiti
12.2 Sicurezza generale	L'assistenza medica è garantita in particolare in casi d'emergenza. Il personale è regolarmente istruito a tal fine.
	Le norme antincendio sono rispettate e il personale è regolarmente istruito a tal fine.

Punto da esaminare	Requisiti
12.3 Maggiore sicurezza	I locali a prova di fuga, se necessari, risultano dal mandato dell'istituto.
	In un setting chiuso gli utenti possono trascorrere quotidianamente al di fuori dalle celle almeno 2 ore al giorno, una delle quali all'aperto.

13. Sviluppo dell'istituto

Punto da esaminare	Requisiti
13.1 Sviluppo del piano	Il piano dell'assistenza e della terapia è riesaminato regolarmente almeno una volta all'anno.
	L'offerta è continuamente sviluppata (perfezionamento, partecipazione a convegni).

Allegato

1. Promemoria

I promemoria seguenti sono disponibili sul sito dell'UFG (www.bj.admin.ch), sezione Esecuzione delle pene e delle misure > Riconoscimenti / pianificazioni cantonali:

- promemoria «Condizioni di riconoscimento in breve»;
- promemoria «Documenti da presentare» per il riconoscimento di un istituto esistente;
- promemoria «Documenti da presentare» per domande di riconoscimento concernenti istituti nuovi (con o senza progetti di costruzione);
- promemoria per la verifica periodica delle condizioni di riconoscimento;
- promemoria relativo agli orari di apertura;
- promemoria per l'autorità cantonale competente per la collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia (UFG).

2. Raccomandazioni del Consiglio d'Europa

I documenti seguenti sono disponibili sul sito dell'UFG (www.bj.admin.ch), sezione Esecuzione delle pene e delle misure > Basi legali > Convenzioni internazionali, risoluzioni e le raccomandazioni > Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa:

- «Privazione della libertà – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa Rec(2006)2 sulle regole penitenziarie europee»;
- «*Freiheitsentzug – Die Empfehlungen des Europarates Rec zur Untersuchungshaft und zu Massnahmen und Sanktionen gegen jugendliche Straftäter und Straftäterinnen*» (privazione della libertà – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla carcerazione preventiva nonché sulle misure e sanzioni contro autori minorenni; documento non disponibile in italiano).

3. Quality4Children Standards

- «*Quality4Children Standards in der ausserfamiliären Betreuung in Europa*» (Quality4Children Standards per il collocamento di fanciulli al di fuori della famiglia in Europa; documento non disponibile in italiano) – versione per adulti: www.quality4children.ch

4. Schema del piano / concetto

In seguito a varie richieste da parte degli istituti alleghiamo una proposta di strutturazione dei temi rilevanti del piano:

